

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1527 DEL 23/09/2022

O G G E T T O

ADOZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'VICENZA 8' PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA RIVOLTA AI MINORI RICOVERATI NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1599/22

Il Direttore della UOC Affari Generali riferisce:

La scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare, quali esperienze positive del sistema nazionale di istruzione e formazione, sono riconosciute, in ambito sanitario, come parte integrante del percorso terapeutico. L'attività didattica rivolta ai bambini e agli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere, o seguiti in regime di day-hospital o di istruzione domiciliare, riveste infatti un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico.

Nata da esperienze occasionali sulla base della disponibilità di singoli operatori e istituzioni, nel tempo si è diffusa in tutti gli ordini e gradi di scuola e nei principali ospedali e reparti pediatrici del territorio nazionale al fine di mettere in condizione gli alunni ricoverati di proseguire lo sviluppo di capacità e competenze, facilitare il loro reinserimento nei contesti di appartenenza e di prevenire eventuali situazioni di dispersione scolastica.

Il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 27.09.2000 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero della Sanità ed il Ministero per la Solidarietà Sociale denominato *"Tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati"* ha introdotto nel nostro Paese un modello di riferimento per la realizzazione di specifiche azioni di collaborazione tra tutti i soggetti e gli enti istituzionali dedicati alla tutela dei diritti sopra citati.

In virtù di quanto sopra, è vigente da tempo un accordo tra Azienda U.L.S.S. 8 Berica e le Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di programmi di attività didattica e pedagogica a favore di bambini ricoverati presso l'Ospedale 'San Bortolo', da ultimo rinnovata con Deliberazione n. 1652 del 23.09.2021.

Con nota prot. n. 78174/2022, l'Istituto Comprensivo Statale 'Vicenza 8' ha chiesto il rinnovo della collaborazione in oggetto, trasmettendo in bozza la proposta del nuovo testo di convenzione.

Sulla proposta di rinnovo della convenzione inoltrata dall'Istituto Comprensivo Statale 'Vicenza 8' è stato acquisito il parere da parte del Direttore della Direzione Medica di Vicenza, che ha espresso parere favorevole alla prosecuzione della collaborazione come risulta dalla documentazione agli atti.

Si propone pertanto di provvedere all'adozione della convenzione secondo le modalità previste nel documento allegato alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di adottare la convenzione “*per lo svolgimento dell'attività scolastica rivolta ai minori ricoverati nelle strutture ospedaliere*” con l'Istituto Comprensivo Statale ‘Vicenza 8’ con sede in Vicenza, secondo le modalità previste nel documento allegato alla presente deliberazione che si approva quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di precisare che i costi derivanti dalla convenzione sono quelli relativi a fornitura e lavaggio dell'abbigliamento per il personale docente interessato, nonché quelli di carattere generale (utenze ecc.); tali costi saranno imputati ai conti relativi nei bilanci sanitari per gli anni di rispettiva competenza;
3. di prescrivere che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE

“Per lo svolgimento dell'attività scolastica rivolta ai minori ricoverati nelle strutture ospedaliere”

TRA

L'AZIENDA U.LSS. n. 8 “BERICA” (di seguito denominata ULSS), con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, codice fiscale/partita IVA: 02441500242, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina,

E

L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VICENZA 8” (di seguito denominato IC8), con sede in Vicenza, via Prati n. 13, codice fiscale 80015770243 nella persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Catia Coccarielli,

PREMESSO

Il periodo di ospedalizzazione comporta per bambini, ragazzi, preadolescenti, adolescenti e giovani un allontanamento traumatico dal proprio ambiente emotivo, affettivo, di crescita, di studio e dal proprio ambiente quotidiano di vita sociale.

In tale assunto, le Aziende Sanitarie riconoscono il servizio scolastico quale contributo fondamentale al miglioramento della qualità della vita dei minori degenti e come parte integrante del loro percorso di cura in sintonia con i propri obiettivi istituzionali promuovendo così la cooperazione interistituzionale con la scuola pubblica.

DATO ATTO

I Servizi di Scuola in Ospedale (SIO) presso le strutture ospedaliere e di Istruzione Domiciliare (ID) riconoscono i diritti costituzionalmente garantiti (art.3 e 34 della Costituzione Italiana) che sono definiti nella parte operativa dalle nuove Linee Guida Nazionali con finalità di prevenzione e rimozione delle condizioni che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

L'attività didattica rivolta ai minori ricoverati nelle strutture ospedaliere riveste un ruolo fondamentale nel riconoscimento effettivo del diritto all'istruzione e contribuisce al recupero del loro equilibrio psicofisico, come evidenziato dalla circolare del MIUR n. 353 del 07/08/98 e come previsto dalla Legge quadro n. 104/92;

Il diritto allo studio ha ampliato il proprio ambito di applicazione in correlazione con l'innalzamento dell'obbligo d'istruzione;

Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 consente alle Istituzioni scolastiche l'ampliamento dell'offerta nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica;

L'attuazione del diritto allo studio dei bambini e degli adolescenti ospedalizzati è obiettivo specifico del Protocollo d'Intesa stipulato in data 27 settembre 2000 fra il Ministero della Pubblica Istruzione

e il Ministero della Salute; tale protocollo intende creare le condizioni per la realizzazione e la istituzionalizzazione della presenza di corsi di studio per le scuole di ogni ordine e grado nelle strutture ospedaliere a favore dei bambini e degli adolescenti ospedalizzati, tanto da considerare la scuola in ambito ospedaliero fra gli obiettivi prioritari di applicazione della legge 18.12.1997 n.440, di finanziamento delle attività di ampliamento dell'offerta formativa;

In detto Protocollo si sollecitano, altresì, Regioni ed Enti Locali impegnati nell'applicazione della legge n. 285/97 a riservare una particolare attenzione alla necessità di promuovere interventi mirati alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini di minore età ospedalizzati o costretti a lunghi periodi di degenza domiciliare;

Il D.Lgs 63/2017, attuativo della L. 107/2015, assicura, agli alunni in situazione di malattia, l'erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità telematica;

con il DM 461/2019, nell'intento di adeguare le modalità di erogazione del servizio alla mutata realtà, scolastica e sanitaria, sono state adottate le "Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare";

La Scuola si attiva per garantire il diritto all'istruzione previsto ai vari livelli dall'ordinamento vigente per i minori ricoverati nelle strutture ospedaliere e garantisce questo diritto collaborando con le Aziende Sanitarie per mantenere o recuperare l'equilibrio psicofisico dei bambini/ragazzi/giovani ricoverati, secondo le proprie competenze.

Sulla base dell'attività svolta precedentemente e in attuazione di quanto previsto dalle CC.MM. n. 353 del 07.08.98 e n. 43 del 26.02.2001, si ritiene opportuno regolamentare con il presente atto i rapporti tra le Istituzioni Scolastiche e l'Azienda Sanitaria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Finalità

Le parti firmatarie della presente Convenzione concorreranno all'attuazione dell'accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti ed in conformità con gli stessi, così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali.

ART. 2 Impegni dell'ULSS

L' ULSS si impegna ad accogliere e, se necessario, implementare secondo le necessità il servizio scuola pubblica dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado all'interno delle proprie strutture, in particolare:

- a) A mantenere o individuare locali idonei allo svolgimento delle attività scolastiche, corredati di attrezzature ed arredi funzionali a tale scopo;
- b) A consentire, quando possibile, per gli alunni impossibilitati per terapie mediche e/o patologie a recarsi nei locali destinati al servizio scuola, la presenza degli insegnanti nelle camere di degenza;

- c) A garantire un'adeguata interazione e collaborazione del personale medico, infermieristico e sociosanitario con i docenti ospedalieri nel rispetto dell'interesse del paziente-alunno, in merito alle informazioni utili alle attività della scuola;
- d) A garantire una piena collaborazione tra personale medico e scolastico per la compilazione dei documenti necessari ed indispensabili all'attivazione dell'Istruzione Domiciliare, come previsto dalla normativa vigente;
- e) A favorire la collaborazione del personale sanitario alla formazione e all'aggiornamento dei docenti in ordine alle conoscenze sanitarie e psicologiche utili all'attività didattica;
- f) A favorire il mantenimento delle relazioni con le scuole d'origine dei degenti/alunni assumendosene gli oneri di carico telefonico;
- g) A fornire od implementare la connessione alla rete internet sia per la nuova disposizione ministeriale (operativa dall'a.s. 2022-2023) che prevede obbligatoriamente anche per i docenti ospedalieri l'utilizzo del registro elettronico (RESO) sia per svolgere attività di Didattica Digitale Integrata con le scuole di appartenenza;
- h) A provvedere alla sicurezza informatica, all'accessibilità e alla manutenzione della strumentazione di proprietà della SIO e in uso presso l'Ospedale per lo svolgimento di attività didattica digitale integrata;
- i) A fornire ad ogni docente ospedaliero un badge per il riconoscimento aziendale;
- j) A fornire i servizi igienico/sanitari di prevenzione (pulizie delle attrezzature e dei locali, gel disinfettante, mascherine e quant'altro necessario) e le misure di carattere profilattico a tutela della salute degli alunni e dei docenti stessi;
- k) A favorire la partecipazione dei docenti ad eventuali corsi sulla sicurezza e prevenzione dei rischi organizzati dall'Azienda;
- l) A permettere l'accesso di soggetti esterni individuati dai docenti della scuola per attuare progetti che integrino l'Offerta Formativa.
- m) A garantire la fornitura di eventuale divisa ed il lavaggio della stessa.

ART. 3 Impegni delle Istituzioni scolastiche

Le Istituzioni Scolastiche intendono garantire il diritto allo studio dei bambini e ragazzi ricoverati promuovendo attività educative e didattiche finalizzate a costituire una integrazione in continuità con il progetto educativo e scolastico attivato nella sua scuola di appartenenza.

Le Istituzioni scolastiche si impegnano:

- a) Ad assicurare il servizio relativamente a scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado;

- b) A garantire l'organizzazione e programmazione didattica ed educativa secondo le indicazioni nazionali e i programmi vigenti e quanto previsto dalle nuove linee guida nazionali per SIO e ID;
- c) A gestire e sovrintendere al servizio e agli aspetti amministrativi legati al personale assegnato e ad esercitare le funzioni amministrative connesse alle attività didattiche;
- d) A trasmettere gli eventuali attestati di frequenza e gli elementi di conoscenza e valutazione in ordine al percorso formativo individualizzato;
- e) Ad effettuare le operazioni di scrutinio e organizzare gli esami di Stato in collaborazione con la scuola di appartenenza previsti secondo gli ordinamenti vigenti ove se ne creasse la necessità;
- f) A segnalare alla struttura sanitaria, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, i nominativi del corpo docente in servizio presso la sezione ospedaliera, eventuali supplenti dei titolari per assenze superiori ai 10 giorni e docenti volontari con rapporto di collaborazione attivato con la scuola;
- g) A mantenere tutte le forme di collaborazione a distanza con le scuole di appartenenza degli alunni e studenti;
- h) A favorire la collaborazione con il volontariato locale per implementare l'Offerta Formativa della SIO;
- i) A garantire una adeguata collaborazione a tutti i livelli con il personale sanitario nelle sue varie vesti, nel rispetto dell'interesse del degente-alunno;
- j) A chiedere preventiva autorizzazione per l'accesso di eventuali soggetti esterni individuati dai docenti della scuola la cui presenza è necessaria per attuare i progetti che integrano l'Offerta Formativa e che saranno preventivamente condivisi con chi di competenza.
- k) A fornire un calendario scolastico ed un orario adatti alle esigenze interne del reparto ed alle necessità di impegno degli studenti in regime di ricovero;
- l) A fornire il materiale didattico;
- m) A rispettare eventuali specifici protocolli sanitari per accesso alla struttura (vaccinazioni, tamponi);

Art. 4 Iniziative di collaborazione

Le Aziende Sanitarie e le Istituzioni Scolastiche promuovono iniziative di collaborazione con gli Enti locali competenti in materia di istruzione, al fine di valorizzare ed ottimizzare le risorse impiegate per il funzionamento del servizio scolastico nelle strutture ospedaliere nell'ottica dei *"servizi alla persona e alla comunità"* (D.L. 31/03/98, n. 112).

Art. 5 Decorrenza e durata

La presente convenzione decorre a partire dall'anno scolastiche 2022/2023, con validità per gli anni scolastici successivi, salvo possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, con un preavviso di almeno tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico da comunicarsi a mezzo Lettera Raccomandata A.R. o a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 8 – Adempimenti in materia di privacy

Il personale docente assume la qualifica di incaricato al trattamento dei dati personali ed è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dal nuovo Regolamento Europeo/GDPR n. 2016/679 sulla privacy.

Art. 9 – Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Letto, approvato, sottoscritto

Vicenza, _____

Per l'Azienda ULSS n. 8 BERICA
Il Direttore Generale
Maria Giuseppina Bonavina

Per l'Istituto Comprensivo Statale 'Vicenza 8'
Il Dirigente Scolastico
Catia Coccarielli
